



STATUTO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica e sede	2
Art. 2 - Missione.....	2
Art. 3 - Strumenti e attività	3
Art. 4 - Principi di funzionamento.....	4
Art. 5 - Ruolo e responsabilità del personale di ricerca	5
Art. 6 - Organi dell'OGS.....	6
Art. 7 - Assetto organizzativo.....	7
Art. 8 - Presidente: nomina, ruolo e funzioni.....	7
Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina	8
Art. 10 - Procedura di scelta del terzo Consigliere di Amministrazione	8
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: convocazione, validità delle sedute, deliberazioni.....	9
Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: funzioni.....	9
Art. 13 - Consiglio Scientifico: composizione e nomina.....	11
Art. 14 - Consiglio Scientifico: funzioni	11
Art. 15 - Collegio dei Revisori: composizione e nomina.....	12
Art. 16 - Collegio dei Revisori: funzioni.....	13
Art. 17 - Direttore Generale: nomina, ruolo e funzioni	13
Art. 18 - Assetto organizzativo.....	14
Art. 19 - Strutture organizzative di amministrazione	15
Art. 20 - Strutture di Ricerca	15
Art. 21 - Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica.....	15
Art. 22 - Piani di attività	16
Art. 23 - Valutazione della performance organizzativa ed individuale e dell'attività scientifica dell'Ente	16
Art. 24 - Entrate dell'Ente	17
Art. 25 - Regolamenti.....	17
Art. 26 - Personale	18
Art. 27 - Sistema contabile, bilanci, relazioni e controlli	19
Art. 28 - Incompatibilità.....	19
Art. 29 - Rappresentanza e difesa in giudizio	19
Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie.....	20
Art. 31 - Entrata in vigore	20



STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica e sede

1. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, (di seguito indicato come "OGS"), è un'istituzione scientifica, a vocazione internazionale, che trae le sue origini dalla Scuola di Astronomia e Navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753.
2. L'OGS è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.lgs. 25.11.2016, n. 218 ed in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11.3.2005.
3. L'OGS ha sede legale a Sgonico, località Borgo Grotta Gigante (Trieste) e può istituire proprie sedi operative in Italia e all'estero.

Art. 2 - Missione

1. OGS è un Ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione nell'ERA (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in:
 - ❖ Oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica);
 - ❖ Geofisica sperimentale e di esplorazione;
 - ❖ Sismologia e sismologia applicata all'ingegneria.L'Ente promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi tra l'altro di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza.
2. OGS conduce ricerca finalizzata allo studio:
 - dell'ambiente marino e della sua risposta alle variazioni indotte dai cambiamenti climatici;
 - delle biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini;
 - dei fenomeni di pericolosità geologica ed alla definizione degli associati rischi;
 - dell'approccio allo sfruttamento sostenibile e sicuro delle risorse naturali biotiche, abiotiche ed energetiche.



La ricerca viene attuata attraverso attività sperimentale, osservativa e di modellazione numerica di processi naturali (attuali e passati) ed antropici considerando strategica la ricerca nel Mediterraneo e nelle aree polari.

3. OGS svolge attività prioritaria nel settore della crescita blu, valorizzando il potenziale dei mari, degli oceani e delle coste come risorse per attività industriali e per lo sviluppo di servizi in un'ottica di sostenibilità.
OGS opera per la valutazione e prevenzione dei rischi geologici, ambientali e climatici contribuendo anche alla sicurezza dei grandi impianti e delle infrastrutture strategiche sia a terra che a mare, dello stoccaggio temporaneo e permanente di fluidi nel sottosuolo.
OGS svolge, inoltre, attività di ricerca sismologica con particolare enfasi all'area dell'Italia nord orientale, in accordo a quanto stabilito dalla legge.
4. OGS partecipa all'implementazione dell'Area Europea della Ricerca attraverso la gestione di infrastrutture di ricerca materiali ed immateriali (banche dati) a livello nazionale ed internazionale e la partecipazione ad infrastrutture ERIC.
5. OGS contribuisce alla missione culturale e sociale della ricerca scientifica e tecnologica con la promozione della diffusione della conoscenza scientifica, con attività di alta formazione e di comunicazione e divulgazione della scienza e dell'innovazione tecnologica. Conduce inoltre attività di "Science to Policy" per contribuire all'integrazione della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della formazione scientifica nell'Area Mediterranea.
6. OGS contribuisce alla valorizzazione economica della conoscenza scientifica promuovendo l'attrattività di fondi esterni ed attuando la gestione della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico.
7. OGS può svolgere la propria attività in collaborazione con industrie *high tech* e con qualificate imprese per contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese ed alla conservazione e valorizzazione del territorio favorendo il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche dal mondo scientifico a quello produttivo, anche mediante la partecipazione a cluster tecnologici ed a *public private partnership*.
8. OGS mantiene uno stretto legame con il proprio territorio collaborando con enti e istituzioni e partecipando a cluster e distretti scientifici e tecnologici.

Art. 3 - Strumenti e attività

1. Per realizzare la propria missione, OGS:
 - a) collabora con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati, seguendo le linee guida dettate dal Governo nazionale e dall'Unione Europea;
 - b) realizza e gestisce, in Italia ed all'estero, infrastrutture di ricerca scientifica e tecnologica inclusa la gestione di navi da ricerca, e promuove azioni volte ad attrarre eccellenze scientifiche internazionali;
 - c) fornisce pareri, consulenze ed esegue istruttorie per conto delle Amministrazioni Pubbliche, delle Regioni e degli Enti locali sui problemi connessi alle ricerche nei campi di sua competenza;
 - d) adotta specifiche disposizioni per agevolare la mobilità dei dipendenti tra gli Enti di Ricerca, con le Istituzioni Internazionali di Ricerca e con le Imprese al fine di ottenere azioni di



interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;

- e) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale ricercatore e tecnologo attraverso l'assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca nonché promuovendo, anche sulla base di apposite convenzioni con Università italiane e straniere, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
 - f) sviluppa azioni di ricerca e formazione del personale destinato ad operare nell'Industria, nonché dei ricercatori di Enti ed Istituti, pubblici o privati di ricerca che svolgano tutti, e comunque, attività di ricerca riconducibili alla missione dell'OGS;
 - g) collabora ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico e ad altri programmi del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero delle Politiche Agricole, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - h) collabora con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile anche in qualità di centro di competenza;
 - i) può fornire nell'ambito delle proprie attività istituzionali servizi di ricerca a terzi in regime di diritto privato;
 - j) può partecipare ai programmi di altri Enti scientifici o tecnologici ai fini di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza ed innovativi;
 - k) collabora con le Amministrazioni regionali ai fini di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza ed innovativi.
2. L'OGS, inoltre, per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei vincoli di legge ed in coerenza con i propri fini istituzionali:
- a) partecipa alla costituzione di reti di coordinamento nazionale tra Enti ed Istituzioni di ricerca pubblici e privati, per una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca finalizzata all'accrescimento del livello di eccellenza delle stesse;
 - b) partecipa o costituisce consorzi, società anche di diritto straniero, fondazioni, fondi di investimento pubblici e/o privati ove finalizzati alla gestione di infrastrutture di ricerca, società di scopo, con la finalità di preservare l'eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività dell'economia comunitaria, previa valutazione di legittimità e di merito del Ministero Vigilante nel rispetto della vigente normativa in materia;
 - c) stipula accordi e convenzioni anche a livello internazionale;
 - d) promuove l'attività brevettuale e l'attività di trasferimento tecnologico verso il comparto produttivo;
 - e) istituisce o aderisce ad unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le Università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4 - Principi di funzionamento

1. Nel rispetto ed in attuazione delle disposizioni statutarie e della normativa vigente l'OGS adotta, per la disciplina della propria organizzazione, i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, in conformità ai principi di cui al D.lgs. 31.5.2011, n. 91 ed al D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., nonché ai principi e disposizioni del codice civile per quanto



compatibili.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente è improntato al rispetto del principio di separazione tra compiti di indirizzo strategico, responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.
3. Nell'ambito della propria organizzazione inoltre l'OGS garantisce:
 - a) trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione anche mediante la semplificazione, speditezza e informatizzazione delle procedure gestionali;
 - b) flessibilità e rapidità decisionale;
 - c) verifica periodica del funzionamento della propria organizzazione per garantire l'utilizzo al meglio delle risorse umane, strumentali e finanziarie al fine del conseguimento dei propri obiettivi, comprendenti anche le tipiche attività di controllo di gestione, nonché funzioni valutative e di controllo;
 - d) priorità alla valorizzazione del capitale umano adottando le misure necessarie per inquadrare la carriera del personale dell'Ente in un contesto integrato tra formazione, specializzazione ed inserimento nell'organico, ricorrendo anche alle opportunità offerte dall'Unione Europea;
 - e) promozione della partecipazione alla attività di ricerca dell'Ente di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
 - f) pari opportunità e norme antidiscriminatorie.

Art. 5 - Ruolo e responsabilità del personale di ricerca

1. I ricercatori e tecnologi di OGS, nel perseguire le finalità dell'Ente, contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica ed assolvono a compiti specifici di ricerca per attività di interesse nazionale ed internazionale.
2. Il ricercatore ed il tecnologo hanno come obiettivo primario lo sviluppo delle conoscenze ai fini di una produzione scientifica e tecnologica atta a migliorare la competitività nazionale in ambito internazionale ed utile alla crescita del Paese.
3. I compiti dei ricercatori e tecnologi includono le attività di studio, laboratorio, sperimentazione e di campo, la partecipazione alle attività istituzionali e di terza missione, la stesura di progetti di ricerca anche volti ad incrementare l'attrazione delle risorse.
4. I ricercatori e tecnologi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi da loro scelti all'interno della missione dell'Ente, degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, delle Università e della Ricerca.
5. I ricercatori e tecnologi svolgono le attività di cui sub 4) anche accedendo a fondi internazionali, nazionali e locali o fondi istituzionali nel rispetto dei vincoli normativi e regolamentari dell'OGS.
6. I ricercatori e tecnologi possono altresì svolgere compiti di didattica e tutoraggio, inclusi cicli di lezioni interne ed esterne in corsi universitari di specializzazione o dottorato e di ricerca industriale in quanto compatibili con le attività di ricerca dell'Ente.
7. In coerenza con le Raccomandazioni della Commissione Europea dell'11.3.2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e tenendo



conto delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers*, i ricercatori e i tecnologi che operano a qualsiasi titolo per l'OGS devono:

- a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca ed a livello internazionale;
 - b) operare nella piena osservanza dei vincoli procedurali e regolamentari vigenti;
 - c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vicoli di trasparenza, correttezza, efficienza contabile;
 - d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
 - e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
 - f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
 - g) rendere verificabili tutte le attività di ricerca espletate;
 - h) rendere accessibili, conformemente alle prescrizioni contrattuali, tutti i dati e le conoscenze acquisite tramite finanziamenti pubblici e comunitari;
 - i) assicurare un aggiornamento professionale e scientifico continuo;
 - j) riconoscere e valorizzare il lavoro scientifico svolto dai propri collaboratori.
8. L'OGS assicura ai ricercatori e tecnologi, tra l'altro, coerentemente con le attività di ricerca e la missione dell'Ente di cui all'art. 2:
- a) la libertà di ricerca;
 - b) la portabilità dei progetti;
 - c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
 - d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
 - e) la valorizzazione professionale;
 - f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
 - g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca salva ogni tracciabilità del lavoro svolto ai fini della rendicontazione;
 - h) la mobilità geografica intersettoriale e quella tra un Ente e l'altro;
 - i) la tutela della proprietà intellettuale;
 - j) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento ove compatibili con le attività di ricerca;
 - k) adeguati sistemi di valutazione;
 - l) rappresentanza attiva nei vari organi dell'Ente.
9. Il personale tecnico ed amministrativo collabora con i ricercatori e tecnologi partecipando attivamente sia in modo diretto sia indiretto alla ricerca ed alle attività di cui all'art. 3 del presente statuto e contribuisce al funzionamento efficiente dell'Ente.

Art. 6 - Organi dell'OGS

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Consiglio Scientifico;
 - d) il Collegio dei Revisori.



Art. 7 - Assetto organizzativo

1. L'organizzazione dell'Ente prevede la figura del Direttore Generale e l'articolazione in Strutture di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica e in Servizi amministrativi e Tecnici.
2. L'organizzazione dell'Ente è definita nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento tenendo conto della separazione tra compiti di indirizzo strategico, responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.
3. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le specifiche funzioni e responsabilità ed i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni nonché l'organizzazione complessiva della ripartizione degli spazi e delle strutture di ricerca e servizio.
4. Le attività gestionali in capo ai singoli Dirigenti possono essere soggette a delega secondo criteri che assicurino l'efficienza, la chiara definizione delle responsabilità ed il coordinamento tra le esigenze scientifiche, la tempestività decisionale, la legittimità, la correttezza amministrativa, la trasparenza e l'equilibrio di gestione.

Art. 8 - Presidente: nomina, ruolo e funzioni

1. Il Presidente, scelto tra personalità in possesso di alto profilo scientifico o professionale, è individuato e nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con le modalità previste dalla legge.
2. Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il Presidente, conformemente ai propri poteri:
 - a) predispone, in coerenza con il Piano Nazionale della Ricerca e sentiti il Direttore Generale e il Comitato dei Direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica dell'OGS, il Documento di Visione Strategica decennale (DVS) e i relativi piani triennali di attuazione (PTA) e, in aderenza a quanto previsto dai predetti documenti di programmazione, stabilisce le linee guida per la politica del personale;
 - b) propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei progetti di ricerca e di servizio innovativi di ampio respiro per tematica e/o impegno finanziario, ove non previsti nei piani e programmi dell'Ente ;
 - c) verifica la coerenza delle proposte di ricerca, di attività di servizio e di intervento in infrastrutture scientifiche con i piani di attività e con i compiti istituzionali dell'Ente;
 - d) promuove azioni finalizzate a favorire la dimensione europea ed internazionale della ricerca, incentivando e attivando la cooperazione scientifica e tecnologica con Istituzioni ed Enti di altri Paesi;
 - e) promuove azioni atte a favorire la collaborazione con le Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
 - f) promuove le azioni di strutturazione scientifica e tecnologica dell'Ente.
4. Nell'ambito delle sue funzioni, in particolare, il Presidente:



- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle delibere ed agli altri provvedimenti da adottare;
 - c) vigila sull'andamento della gestione e sull'attuazione delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
5. Nei casi di necessità ed urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso. Tali atti hanno la forma di provvedimenti d'urgenza.
 6. Al Presidente compete l'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è inoltre composto da:
 - a) un esperto designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.lgs. 31.12.2009, n. 213;
 - b) un rappresentante scelto dalla comunità scientifica dell'Ente, allargata al personale tecnico-amministrativo, secondo le modalità definite dal successivo articolo 10. Per comunità scientifica dell'Ente si intende il complesso dei ricercatori e tecnologi, a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Ente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione o affiliazione o associazione con l'Ente.
4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale ed un dipendente dell'Ente con funzioni di Segretario verbalizzante.
5. Il Presidente nomina il Vicepresidente.
6. In caso di impedimento e/o assenza del Presidente, le sue funzioni, per l'ordinaria amministrazione, sono assunte pro tempore dal Vicepresidente. Per lo svolgimento di tali funzioni al Vicepresidente non compete alcuna ulteriore indennità di carica.

Art. 10 - Procedura di scelta del terzo Consigliere di Amministrazione

1. Il terzo Consigliere di Amministrazione dell'OGS, di cui all'art.9, comma 1, lettera b), è scelto, attraverso procedura di consultazione anche telematica, tra il personale ricercatore e tecnologo di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nei settori di interesse dell'Ente, nell'ambito di una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a



cinque, indicata da un Comitato di Selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell'Ente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. La rosa dei candidati verrà individuata a seguito di procedura di selezione il cui provvedimento di avvio, adottato dal Presidente dell'OGS, verrà pubblicato nel sito WEB dell'Ente indicandone termini e modalità di espletamento.
3. Nell'ambito della rosa di candidati individuata dal Comitato di Selezione e ad esito della procedura di cui al precedente comma, la scelta del Consigliere verrà effettuata sulla base di consultazione del personale tecnico-amministrativo, ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato e tempo determinato in servizio presso l'Ente alla data fissata per la consultazione stessa, con la finalità di valorizzare e rappresentare l'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: convocazione, validità delle sedute, deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso trasmesso, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.
2. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno due giorni.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta due componenti.
4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in forma telematica, previa identificazione di tutti i partecipanti, con la garanzia che tutti abbiano a disposizione la medesima documentazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Nelle ipotesi di cui al successivo art. 12, comma 2, lettere a) e b) (modifiche di Statuto e dei Regolamenti) le sedute del Consiglio sono valide solo se sono presenti tutti i suoi Componenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della riunione.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, di programmazione generale dell'attività dell'Ente e di controllo. Su proposta del Presidente:
 - a) approva il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento contenente l'organizzazione



complessiva dell'Ente, l'architettura generale delle strutture e degli uffici, le specifiche funzioni e responsabilità a questi attribuite, i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni da sottoporre a valutazione ed approvazione ministeriale secondo la normativa vigente;

- b) delibera in merito al conferimento degli incarichi da conferirsi ai Direttori di Sezione di Ricerca individuati secondo la procedura di valutazione comparativa di cui al successivo articolo 22;
- c) delibera in merito alla disciplina ordinamentale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza del lavoro;
- d) delibera in merito alla partecipazione e costituzione a consorzi, fondazioni, società anche di diritto straniero, con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da sottoporre ad approvazione ministeriale tenuto conto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- e) approva gli investimenti in tema di infrastrutture per gli importi superiori a quelli stabiliti dal medesimo Consiglio di Amministrazione periodicamente aggiornati;
- f) approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- g) approva l'adozione degli adempimenti a carattere generale previsti dal CCNL;
- h) approva il documento di Visione Strategica Decennale (DVS) ed il Piano Triennale di Attività (PTA) ed i necessari aggiornamenti annuali, sentito il Direttore Generale ed il parere del Consiglio Scientifico;
- i) approva la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale proposta dal Direttore Generale sentite le Organizzazioni Sindacali, sulla base delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di garantire la sostenibilità della spesa e gli equilibri di bilancio;
- j) approva il bilancio e le relative variazioni;
- k) approva il conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;
- l) nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori tenuto conto delle designazioni fornite dai Ministri competenti;
- m) nomina il Direttore Generale;
- n) nomina il Consiglio Scientifico;
- o) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- p) nomina i Direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica;
- q) delibera l'affidamento dei servizi di tesoreria e sulla misura delle anticipazioni di cassa da richiedere all'Ente cassiere;
- r) delibera sulla assunzione di mutui, nei limiti di legge;
- s) delibera sulla assunzione di impegni relativi alle materie correlate al potere di indirizzo politico;
- t) autorizza le attività di gestione che impegnino risorse umane e strumentali dell'Ente a prescindere dall'entità delle medesime secondo le modalità indicate nel regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
- u) nomina il Comitato di Selezione di cui all'art. 10, comma 3;
- v) si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione e del Consiglio Scientifico per valutare i risultati dell'attività dell'Ente, del personale e delle Strutture;
- w) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Ente attribuitogli dalle Leggi o dai Regolamenti.

2. Inoltre:

- a) approva, sentito il Collegio dei revisori ed il Consiglio Scientifico, le modifiche di Statuto



secondo la procedura prevista dalle norme in vigore;

- b) approva i Regolamenti e le relative modifiche sentito il Collegio dei revisori per gli aspetti di competenza.
3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive ad eccezione di quelle soggette ad approvazione ministeriale nonché di quelle la cui efficacia è differita esplicitamente ad una data successiva.

Art. 13 - Consiglio Scientifico: composizione e nomina

1. Il Consiglio Scientifico è composto da sette componenti di alto profilo scientifico:
 - a) quattro componenti selezionati fra scienziati italiani e stranieri di chiara fama internazionale afferenti a organismi di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri operanti nei settori di prioritaria competenza dell'OGS;
 - b) tre ricercatori dell'OGS, eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente.
2. I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su motivata proposta del Presidente sulla base di una procedura di consultazione della comunità scientifica di riferimento.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato di Selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell'Ente a cui viene affidato il compito di individuare e proporre al Presidente i quattro componenti esterni del Consiglio Scientifico.
4. L'elezione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1 è fatta con voto limitato, sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
6. Qualora un componente sia nominato ad integrazione del Consiglio Scientifico o in sostituzione di altro componente, il medesimo terminerà il proprio mandato insieme agli altri componenti già in carica.
7. Il Consiglio Scientifico nomina al proprio interno, all'atto dell'insediamento, il Coordinatore che convoca le riunioni del Consiglio stesso e le presiede.
8. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio Scientifico il Presidente dell'OGS avvia la procedura per la conferma o la nomina di un nuovo Consiglio Scientifico.

Art. 14 - Consiglio Scientifico: funzioni

1. Il Consiglio Scientifico esprime parere consultivo:
 - a) sulle modifiche statutarie e sulla strategia scientifica dell'Ente con particolare riferimento al Documento di Visione Strategica decennale ed al Piano Triennale delle



Attività;

- b) sulla costituzione ed organizzazione delle strutture di ricerca;
 - c) sulla valutazione periodica dei risultati dell'attività di ricerca dell'Ente, dei ricercatori e tecnologi, anche in relazione agli obiettivi definiti nel Piano Triennale e nel Documento di Visione Strategica Decennale, eventualmente anche avvalendosi di commissioni ad hoc;
 - d) su ogni altra questione ed attività ad esso assegnate dai Regolamenti dell'Ente e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Attua la procedura di valutazione comparativa per l'individuazione della terna di candidati alla Direzione delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica.
 3. Il Consiglio Scientifico dedica almeno una seduta annuale alla presentazione e discussione delle attività svolte dai ricercatori e tecnologi dell'Ente.
 4. I pareri di cui al punto a) del comma 1 devono essere resi entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.
 5. I pareri e le risultanze del Consiglio Scientifico sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione corredati da una relazione del Coordinatore.
 6. Il Presidente dell'OGS partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico quando richiesto dal Coordinatore.
 7. Le sedute del Consiglio Scientifico possono essere svolte anche in modalità telematica secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Ente.

Art. 15 - Collegio dei Revisori: composizione e nomina

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile per quanto applicabile.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi, scelti tra magistrati della Corte dei Conti, esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed esperti.
3. Almeno due membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al registro dei revisori legali in base alla vigente normativa.
4. Essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
5. La nomina dei Revisori, e tra essi del Presidente, è fatta dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto, per i revisori ministeriali, delle designazioni effettuate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle categorie di soggetti indicate al comma 2 del presente articolo.



**Art. 16 - Collegio dei Revisori:
funzioni**

1. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione economico-patrimoniale e le relative variazioni ed il bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
2. I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente. Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in via telematica.

**Art. 17 - Direttore Generale:
nomina, ruolo e funzioni**

1. Il Direttore Generale cura la gestione dell'Ente, l'attuazione tempestiva delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente, coordina e controlla le strutture amministrative dell'Ente, stipula in nome e per conto dell'Ente i contratti, le convenzioni, gli accordi quadro ed in genere tutti gli atti negoziali salvo quanto previsto all'art. 8 del presente statuto e salva la possibilità di delega ai dirigenti/direttori da disciplinare con apposito regolamento. E' altresì responsabile del personale e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
2. Il Direttore Generale è assunto con contratto di lavoro individuale, di diritto privato, a tempo determinato, della durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per periodi singolarmente non superiori ad un quinquennio. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con un preavviso di dodici mesi secondo le modalità e nei casi previsti dalle disposizioni generali e contrattuali. In tale caso la deliberazione di risoluzione unilaterale da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente dovrà essere adottata all'unanimità dall'intero Consiglio di Amministrazione. Il contratto di assunzione dovrà esplicitamente prevedere le modalità e le clausole di risoluzione del contratto per gravi inadempimenti con riferimento anche agli obiettivi allo stesso assegnati ovvero per incompatibilità e/o conflitto di interessi. In tutti questi casi viene garantito al Direttore Generale il contraddittorio.
3. Il Direttore Generale, scelto tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o tra manager di elevata qualificazione ed esperienza professionale in campo amministrativo/gestionale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente che dovrà evidenziare le competenze professionali che hanno determinato la scelta.
4. Il dirigente della pubblica amministrazione, nominato Direttore Generale dell'OGS, dovrà essere collocato dalla amministrazione di appartenenza, sulla base dei propri regolamenti, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
5. La funzione di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatti salvi gli



incarichi affidati dal Consiglio di Amministrazione o da esso autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Eventuali incompatibilità dovranno cessare entro trenta giorni dalla accettazione della nomina.

6. In particolare, il Direttore Generale, garantisce e controlla la correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente, il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti anche mediante l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari, ed inoltre:
 - a) coadiuva il Presidente secondo le direttive dello stesso;
 - b) istruisce le pratiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) esercita poteri di coordinamento generale nei confronti dei dirigenti delle Strutture di Servizio dell'Ente e, limitatamente agli aspetti amministrativi, anche nei confronti dei Direttori delle Strutture di Ricerca;
 - d) predispone, per quanto concerne l'aspetto contabile, d'intesa con il Dirigente competente, i bilanci di previsione ed i bilanci di esercizio;
 - e) predispone gli schemi dei Regolamenti e dei Piani Triennali di Attività con specifico riferimento alle risorse finanziarie occorrenti per la loro realizzazione e al fabbisogno di personale;
 - f) svolge le funzioni di ufficiale rogante salva la possibilità di delega di tale funzione a soggetto idoneo;
 - g) individua e nomina i dirigenti dei servizi generali dell'OGS previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti;
 - h) adotta gli atti relativi all'organizzazione dei servizi generali dell'Ente sulla base delle proposte formulate dai dirigenti preposti;
 - i) assegna ai dirigenti dei servizi generali le risorse umane, materiali e le risorse finanziarie; assegna ai Direttori delle Strutture di Ricerca le risorse di personale amministrativo indispensabili per il loro funzionamento;
 - j) definisce i compiti e le funzioni amministrativo/gestionali affidate alle Strutture di Ricerca nel rispetto delle autonomie conferite alle Strutture stesse dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - k) esercita ogni altra funzione specificatamente conferitagli dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dai Regolamenti, nonché dalle altre disposizioni di legge;
 - l) svolge le funzioni di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
7. Il trattamento economico fondamentale del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, nel mentre il trattamento economico accessorio è determinato con riferimento al medesimo contratto collettivo, tenendo conto della complessità dei compiti assegnati, della specifica qualificazione professionale, della temporaneità dell'incarico, delle condizioni di mercato, della responsabilità attribuita e degli obiettivi assegnati.

Art. 18 - Assetto organizzativo

1. Oltre al Direttore Generale l'assetto organizzativo dell'OGS è articolato in:



- Strutture di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica (dette Sezioni o Centri);
 - Strutture organizzative di amministrazione.
2. L'organizzazione ed il funzionamento delle strutture di cui al comma 1 sono definite nel relativo Regolamento.

Art. 19 - Strutture organizzative di amministrazione

1. Le Strutture organizzative di amministrazione hanno il compito di svolgere le funzioni amministrative e tecniche che rivestono carattere generale per l'Ente.
2. Le Strutture organizzative di cui al comma 1 sono articolate, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, in:
 - a) Servizi amministrativi;
 - b) Servizi tecnici.

Art. 20 - Strutture di Ricerca

1. Le Strutture di Ricerca, articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, sono strutture aventi il compito primario di promuovere e svolgere funzioni di ricerca scientifica o tecnologica e di valorizzare e implementare le risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Le Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica sono funzionali alla realizzazione dei programmi e delle attività loro affidate nell'ambito del Piano Triennale o di specifici programmi di ricerca finanziati da terzi, interagendo con il sistema produttivo, con le Università e le altre Istituzioni di Ricerca e con gli Enti Locali. Esse hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dai Regolamenti ed operano come strutture flessibili orientate alla progettualità trasversale.
3. Con riferimento all'art. 8 della L. 11.11.1982, n. 828 e alla L. 30.11.1989, n. 399, viene comunque assicurato il mantenimento del Centro di Ricerche Sismologiche, con sede a Udine, con il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione dell'OGS stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Art. 21 - Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica

1. Ogni Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica è retta da un Direttore con funzioni dirigenziali, il quale è responsabile del conseguimento dei risultati previsti, dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dagli organi dell'Ente, della produttività, della efficacia, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione della struttura cui è preposto.
2. Il Direttore di Sezione partecipa alla predisposizione del Documento di Visione Strategica Decennale e dei relativi piani triennali ed i necessari aggiornamenti annuali, secondo gli indirizzi



generali indicati dal Presidente, con il contributo del collegio del personale scientifico della Sezione di Ricerca.

3. L'incarico di Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica è attribuito tra il personale dell'Ente o tra personale esterno all'Ente altamente qualificato, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, a seguito di apposita procedura mediante bando pubblico aperto e valutazioni comparative che tengano conto della qualificazione scientifica e delle competenze manageriali.
4. Possono partecipare alla valutazione comparativa i ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di Ricerca inquadrati nei due livelli superiori; Professori di I e II fascia delle Università italiane, figure professionalmente equivalenti provenienti da Enti o Università straniere, esperti con provata professionalità ed esperienza anche del settore imprenditoriale.
5. Il dipendente della pubblica amministrazione nominato Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica dell'OGS, dovrà essere collocato dalla amministrazione di appartenenza, sulla base dei propri regolamenti, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Analoga disciplina si applica ai dipendenti di OGS chiamati a dirigere una Sezione di Ricerca che saranno collocati in aspettativa per l'intera durata dell'incarico.
6. L'incarico di Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica ha durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta. Per il trattamento giuridico ed economico si prendono a riferimento, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel CCNL del Comparto Ricerca.
7. L'incarico di Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica può essere revocato con delibera unanime dell'intero Consiglio di Amministrazione, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 22 - Piani di attività

1. L'OGS opera sulla base di un Documento di Visione Strategica Decennale (DVS) e di un Piano Triennale di Attività (PTA) aggiornato annualmente.
2. Il Piano Triennale (PTA) definisce le strategie, gli obiettivi, i risultati socio- economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca. Il Piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Il PTA è accompagnato da un documento consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente.
3. Il PTA è valutato dall'Autorità vigilante, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del coordinamento dei PTA dei diversi Enti di Ricerca.
4. I processi di formazione dei documenti programmatici dell'Ente vengono definiti dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 23 - Valutazione della performance organizzativa ed individuale e dell'attività scientifica dell'Ente

1. L'OGS misura e valuta la propria *performance* organizzativa con riferimento tanto all'Ente nel suo complesso, quanto alle singole Strutture organizzative individuate quali aree di



responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. L'OGS adotta inoltre metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la *performance* individuale e quella organizzativa secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
3. Secondo le previsioni e le finalità di legge l'OGS provvede alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV.
4. La valutazione dei ricercatori e tecnologi per quanto attiene l'attività di ricerca e tecnologica afferente a qualsiasi titolo si basa sui principi previsti dalla Carta Europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11.3.2005. La valutazione, che viene resa disponibile al Consiglio di Amministrazione, viene coordinata dal Consiglio Scientifico e si svolge nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.
5. Il Regolamento del Personale disciplina le modalità di valutazione dei ricercatori e tecnologi e delle altre figure professionali dell'Ente in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 - Entrate dell'Ente

1. Le entrate dell'OGS sono costituite da:
 - a) contributo ordinario e straordinario a carico del Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti pubblici di Ricerca;
 - b) contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca;
 - c) contributi ed assegnazioni da parte di soggetti pubblici, dell'Unione Europea o di altri organismi locali, nazionali ed internazionali per la partecipazione a programmi e progetti o accordi di programma;
 - d) contributi assegnati da fondazioni o altri soggetti privati;
 - e) corrispettivi derivanti dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
 - f) *royalties* provenienti dalla cessione o concessione di brevetti o di *know-how*;
 - g) corrispettivi derivanti dalle attività di tipo commerciale in quanto compatibili con la missione dell'Ente e con la normativa vigente;
 - h) ogni altra eventuale entrata compatibile con la normativa vigente.

Art. 25 - Regolamenti

1. L'OGS si dota dei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
 - b) Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza;
 - c) Regolamento del Personale;
 - d) ogni altro Regolamento interno atto a disciplinare specifiche materie utili a garantire il miglior funzionamento dell'Ente.
2. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento definisce in particolare:



- a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi dell'Ente e le competenze del Direttore Generale;
 - b) le modalità di costituzione e gestione delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica;
 - c) le modalità di funzionamento delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori e dei tecnologici nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca;
 - d) le funzioni e i compiti dei collegi del personale scientifico delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica;
 - e) le funzioni e i compiti delle articolazioni amministrative e tecniche dell'Ente;
 - f) i processi decisionali e gestionali;
 - g) i processi di elezione degli organi elettivi;
 - h) le regole per la partecipazione dell'Ente in altri soggetti pubblici e privati;
 - i) ogni altro aspetto utile a garantire la miglior organizzazione e funzionamento dell'Ente.
3. Il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e veridicità, definisce in particolare:
- a) le modalità di redazione dei bilanci;
 - b) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile;
 - c) le modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture;
 - d) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
 - e) la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 25% per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia;
 - f) ogni altro aspetto utile a garantire la migliore gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ente.
4. Il regolamento del Personale stabilisce, in particolare, in armonia ed integrazione con il CCNL di riferimento e con le disposizioni in vigore:
- a) le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
 - b) le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
 - c) le modalità di valutazione dei ricercatori e tecnologici dell'Ente e delle altre figure professionali dell'Ente in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - d) ogni altro aspetto utile a garantire la migliore gestione del personale dell'Ente.

Art. 26 - Personale

1. L'Ente, nell'ambito della propria autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definisce la programmazione per il reclutamento del personale nell'ambito dei Piani Triennali di attività.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'OGS è regolato ai sensi della normativa vigente in



materia di dipendenti pubblici e di personale addetto alla ricerca.

3. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
4. L'OGS, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità di bilancio ai sensi di legge, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal Consiglio di Amministrazione, ricercatori e tecnologici, italiani e stranieri, dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'OGS assicura, relativamente ai rapporti con le Organizzazioni Sindacali, il pieno rispetto della normativa vigente e delle norme di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il settore di riferimento.

Art. 27 - Sistema contabile, bilanci, relazioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 10, comma 1, del D.lgs. n. 218/2016 l'Ente adotta con il Regolamento di cui all'art. 25, comma 3, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, anche ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.
2. Il bilancio di previsione economico-patrimoniale, con funzione autorizzatoria, è composto dal budget economico e dal budget degli investimenti ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ciascun esercizio per l'anno successivo.
3. Il bilancio di esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.
4. Al fine del consolidamento dei conti pubblici l'Ente predispone il bilancio preventivo non autorizzatorio e il rendiconto generale in contabilità finanziaria.
5. L'Ente si dota di sistemi e procedure di contabilità analitica anche ai sensi dell'art 10, comma 1, del D.lgs. n. 218/2016.
6. I bilanci preventivi, i bilanci di esercizio e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente, la relazione del Comitato di Valutazione sono inviati al Ministero vigilante.
7. L'OGS è soggetto al controllo della Corte dei Conti ai sensi di legge.

Art. 28 - Incompatibilità.

1. La carica di Presidente è incompatibile con lo status di dipendente dell'OGS.
2. Le cariche di Presidente, Componente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti e gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica sono tra loro mutualmente incompatibili.

Art. 29 - Rappresentanza e difesa in giudizio



1. Per le controversie su materie per le quali il Presidente agisce nella qualità di organo decentrato dell'Amministrazione statale, la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall'Avvocatura dello Stato, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con gli enti il cui patrocinio risulti demandato alla stessa Avvocatura.
2. Per le controversie su materie non comprese tra quelle di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa di OGS sono affidate, discrezionalmente, all'Avvocatura dello Stato oppure a legali di libero foro, come previsto dalla legge. La scelta del legale sarà informata ai criteri di imparzialità, trasparenza, economicità e rotazione.

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie

1. Dalle disposizioni del presente Statuto non si producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'OGS si impegna ad assicurare la piena conformità presente e futura alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica.
2. Fino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale, di cui al precedente art. 27, l'Ente mantiene il sistema contabile vigente.
3. Fino all'approvazione e pubblicazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, risultano vigenti i regolamenti ed i provvedimenti assunti sulla base del previgente Statuto, in quanto compatibili e non abrogati.
4. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi di governo e di controllo dell'Ente restano in carica fino al termine naturale del loro rispettivo mandato ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. n. 218/2016.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è data notizia della avvenuta pubblicazione sui predetti siti istituzionali.